



**DCD558 n. 14/2019 - Procedure operative  
MISURA 2 - contributi per le abitazioni danneggiate, ai  
sensi del DPCM 27/02/2019.**



**Premesse - normativa applicabile**

Il presente bando, approvato con decreto del Commissario Delegato n. 14/2019, attua la misura contributiva (di seguito denominata **misura 2**) prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

Il presente bando prevede contributi per interventi finalizzati:

- alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;
- alla delocalizzazione, previa demolizione delle abitazioni distrutte, costruendo o acquistando una nuova unità abitativa in altro sito della medesima Regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
  - 1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
  - 2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento di cui all'articolo 5, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;
- al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;
- al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di parti comuni di opere e impianti di edifici residenziali danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso.

Sono ammissibili gli interventi su pertinenze, aree e fondi esterni come specificato nei successivi punti.

Sono previsti pertanto contributi, nel limite complessivo di 150.000,00 Euro per domanda (187.500,00 per le prime case da delocalizzare), fino all'80% per le prime case e al 50% per le altre abitazioni dell'importo ammesso a contributo, e per le parti comuni di edifici residenziali.

Per l'accesso ai contributi in oggetto è obbligatorio presentare e compilare, nelle modalità indicate, la domanda di contributo "MIS2\_D" approvata con il presente bando; è obbligatorio allegare la perizia asseverata, redatta sulla base dello schema di cui all'allegato D2, prodotta da un tecnico abilitato, iscritto a un ordine o collegio, con competenza specialistica coerente con l'oggetto della perizia.

Le domande e le perizie vengono istruite dal Comune a cui è stata a suo tempo presentata la segnalazione di danno (vedi punto 5 "come presentare la domanda"); a seguito della definizione delle istruttorie viene data comunicazione al richiedente dell'esito delle stesse.

In caso di accoglimento della domanda la liquidazione dei contributi può avvenire unicamente a seguito della presentazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati nell'ambito di quelli inseriti in perizia ed ammessi in sede di istruttoria (vedi punto 7 "erogazione dei contributi").

Si informa che con un differente provvedimento dello scrivente Commissario Delegato, il n. 11/2019, è stato predisposto un bando per l'attuazione di un'altra procedura contributiva, la c.d. "Misura 1" per il primo sostegno alle famiglie danneggiate, prevista dall'Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558/2018.

I due bandi "Misura 1" e "Misura 2" sono rivolti ai soggetti che hanno subito danni a seguito dell'evento in oggetto e sono cumulabili, ma hanno modulistica, procedure e criteri differenti.

Si invitano pertanto le persone intenzionate a partecipare ad entrambi i bandi a verificare le regole di ammissibilità delle varie tipologie di danno occorso.



**DCD558 n. 14/2019 - Procedure operative  
MISURA 2 - contributi per le abitazioni danneggiate, ai  
sensi del DPCM 27/02/2019.**



Nel caso di richiesta di accesso ad entrambe le procedure i contributi per l'immediato sostegno (sino a 20.000 euro, senza l'applicazione di percentuali) rappresentano anticipazione degli investimenti di cui al presente bando, se attinenti alla stessa tipologia di danno e concorrono pertanto al massimale complessivo di cui allo stesso punto.

**1. Evento calamitoso di riferimento.**

Ai sensi della citata DCM 27/02/2019 i contributi sono concessi alle attività economiche e produttive che hanno subito danni a seguito dello Stato di Emergenza dichiarato per i giorni 29 e 30 ottobre 2018.

**2. Chi può presentare la domanda di ammissione al contributo.**

Possono presentare la domanda di ammissione al contributo con il presente bando le famiglie (persone fisiche) per le abitazioni (prime e seconde case), gli amministratori di condominio (o i rappresentanti dei condomini) per le parti comuni condominiali:

- hanno subito danni a seguito dell'evento in oggetto all'abitazione;
- hanno presentato la segnalazione del danno (modello D al Comune in cui è avvenuto il danno) nei termini e con le modalità previste;

Le domande possono essere presentate, unicamente se riguardano un'abitazione, anche da parte dei soggetti assimilati a privati (Associazioni senza scopo di lucro, non iscritte al registro REA presso la Camera di Commercio).

Nel caso di soggetti che abbiano segnalato i danni occorsi utilizzando una procedura non corretta<sup>1</sup> la relativa domanda di contributo presentata ai sensi del presente bando può essere istruita per verificarne l'ammissibilità solo nel caso i fondi disponibili (DPCM del 27 febbraio 2019) risultino sufficienti a coprire anche i relativi importi; nel caso risultino parzialmente sufficienti si provvederà a ripartire pro quota quanto disponibile.

Con lo stesso criterio (presenza di fondi residui) potranno essere istruite per verificarne l'ammissibilità le domande di contributo nelle quali la perizia del tecnico asseveri che il costo reale degli interventi di ripristino/delocalizzazione/ricostruzione necessari è superiore al danno complessivamente individuato nella segnalazione mod. D presentato, come dichiarazione sostitutiva, subito dopo l'evento (gli interventi periziati sono istruiti sino al concorrere del danno segnalato; per l'importo eccedente l'ammissibilità è subordinata alla verifica di fondi residui).

---

<sup>1</sup> A titolo esemplificativo e non esaustivo: segnalazioni presentate senza la quantificazione dell'importo dei danni occorsi, o redatte e trasmesse in carenza della corretta modulistica.

Nel caso la segnalazione sia stata correttamente presentata ma oltre i termini previsti la presente domanda può essere ammessa come le precedenti ipotesi (quindi solo se i fondi saranno sufficienti) unicamente se presentata entro il 31/12/2018)

**DCD558 n. 14/2019 - Procedure operative  
MISURA 2 - contributi per le abitazioni danneggiate, ai  
sensi del DPCM 27/02/2019.****3. tipologie di beni danneggiati ammissibili a contributo**

<b>Categorie di danno ammissibili</b>	<b>Esclusioni</b>
<p>a) ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti dell'immobile danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso ivi comprese le relative pertinenze ed aree esterne (vedi esclusioni punto g);</p> <p>b) ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di parti comuni di opere e impianti di edifici residenziali danneggiati o distrutti a seguito dell'evento;</p> <p>c) demolizione e ricostruzione in sito dell'abitazione distrutta;</p> <p>d) delocalizzazione con costruzione in altro sito, previa demolizione dell'abitazione distrutta</p> <p>e) delocalizzazione con acquisto di nuova abitazione in altro sito, previa demolizione dell'abitazione distrutta;</p>	<p>f) danni ad unità immobiliare di proprietà di una persona fisica o di un'impresa destinata alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva, ovvero destinata a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tale immobile faccia comunque capo ad un'impresa;</p> <p>g) danni alle pertinenze, aree e fondi esterni al fabbricato, qualora i relativi interventi di ripristino non aumentino la resilienza dell'unità immobiliare;</p> <p>h) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;</p> <p>i) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;</p> <p>j) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;</p> <p>k) danni ai beni mobili registrati;</p> <p>l) Serramenti interni ed esterni.</p>
<p><b>NB. Nella perizia allegata alla domanda di contributo possono essere indicati, nell'apposita sezione, i costi per il ripristino o sostituzione dei serramenti e dei beni mobili non registrati danneggiati nei vani catastali principali dell'abitazione (cucina, sala, camere), al fine di valutare il costo di un eventuale provvedimento per la possibile ammissione a contributo.</b></p>	



**DCD558 n. 14/2019 - Procedure operative  
MISURA 2 - contributi per le abitazioni danneggiate, ai  
sensi del DPCM 27/02/2019.**



**3.bis definizioni**

- a) Per “abitazione principale del proprietario” si intende quella in cui il proprietario aveva la residenza anagrafica alla data dell’evento calamitoso.
- b) Per “abitazione principale di un terzo” si intende quella in cui il terzo (usufruttuario, locatario/comodatario) aveva la residenza anagrafica alla data dell’evento calamitoso.
- c) Per “aree e fondi esterni” si intendono ad esempio piazzali, aree di sosta, incluse le opere a protezione degli stessi quali ad esempio i muri di contenimento, altre opere strutturali e viabilità di accesso qualora gli interventi di ripristino, recupero, manutenzione straordinaria sulle stesse mitigano il rischio idrogeologico nonché aumentino la resilienza dell’immobile.
- d) Per “resilienza” si intende la capacità del sistema di sostenere gli effetti del danneggiamento mantenendo le proprie prestazioni a livelli accettabili e di garantire una adeguata capacità di recupero che consenta di tornare, in tempi rapidi, allo stato pre-evento.

**4. contributi concedibili**

I contributi sono concessi con le seguenti modalità:

- a) all’unità immobiliare destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario, il finanziamento è concesso fino all’80% del valore indicato nella perizia asseverata, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;
- b) all’unità immobiliare destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, il finanziamento è concesso fino al 50% del valore indicato nella perizia asseverata, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;
- c) alle parti comuni di un edificio residenziale, il finanziamento è concesso fino all’80% del valore indicato nella perizia asseverata se nell’edificio risulta, alla data dell’evento calamitoso, almeno un’abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso contrario, fino al 50% del citato valore, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;
- d) Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA), è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell’importo, al netto dell’aliquota I.V.A. di legge, dei lavori di ripristino degli immobili di cui alla perizia asseverata, fermi restando i massimali ivi indicati.
- e) Nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito o in caso di delocalizzazione, è concesso un finanziamento da determinarsi applicando, sul valore indicato nella perizia asseverata, una percentuale:
  - fino all’80% per l’unità destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 187.500,00 euro;
  - fino al 50% per l’unità destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;
  - per le spese di demolizione dell’immobile da ricostruire o delocalizzare è, inoltre, concesso un ulteriore finanziamento fino a 10.000,00 euro.



**DCD558 n. 14/2019 - Procedure operative  
MISURA 2 - contributi per le abitazioni danneggiate, ai  
sensi del DPCM 27/02/2019.**



- per le abitazioni da delocalizzare la demolizione delle stesse è preconditione per l'accesso al finanziamento e sull'area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari.

In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità (come la Misura 1 di immediato sostegno prevista dal DCD n. 11/2019), a detto indennizzo o al contributo pubblico andrà sommato il contributo spettante con il presente bando, sino alla concorrenza del danno periziato e ammesso da parte del Comune.

Nel caso di indennizzo assicurativo al contributo spettante è aggiunta una somma pari ai premi assicurativi versati nei 5 anni precedenti.

A titolo esemplificativo:

danno segnalato, periziato, ammesso su immobile:	€ 100;
contributo spettante ai sensi del presente bando:	€ 50;
contributo pubblico/indennizzo assicurativo già percepito per le stesse finalità:	€ 80;
il beneficiario non può percepire più del 100% del danno ammesso (€100), ne ha già percepiti € 80; può ancora percepire € 20 a valere sul presente bando.	

Nel caso in cui gli importi già percepiti (€ 80) derivino da indennizzi assicurativi, al contributo concedibile (€ 20) andrà aggiunta la somma pari ai premi assicurativi versati nei precedenti 5 anni, anche ulteriormente ai limiti sopra indicati.

#### **5. come presentare la domanda**

Per chiedere l'accesso al bando è necessario che il richiedente provveda a compilare la domanda di contributo di cui al modello MIS2\_D e trasmetterla al Comune competente **entro il termine perentorio di venerdì 7 giugno 2019.**

I Comuni precedenti sono incaricati di informare i soggetti che hanno presentato a suo tempo la segnalazione di danno (Mod. D ex Dgr n. 1321/2016; per i casi particolari vedi punto 2) della possibilità di partecipare al bando in oggetto, indicando gli Uffici comunali precedenti e le modalità (pec, raccomandata, consegna a mano) per la consegna.

Nel caso di inoltro tramite PEC è possibile firmare la domanda con i correnti sistemi certificati di firma digitale od in alternativa allegando la copia informatica in formato .pdf o .jpg di un documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo.

La domanda Mod. MIS2\_D è soggetta alla normativa ordinaria che prevede il pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00; in caso di invio cartaceo, la marca va applicata nell'apposito spazio nella domanda.

In caso di trasmissione tramite PEC la domanda va corredata del modello F23 comprovante il pagamento dell'imposta di bollo; la compilazione del modello F23 deve avvenire con i seguenti parametri: importo dell'imposta di bollo € 16,00; codice 456T nel campo 11; codice 2019DCD558RL nel campo 10; nel campo 12 (Descrizione) inserire "Imposta di bollo su istanza bando DCD558 14/2019 Reg. Liguria".



**DCD558 n. 14/2019 - Procedure operative  
MISURA 2 - contributi per le abitazioni danneggiate, ai  
sensi del DPCM 27/02/2019.**



Le indicazioni fornite sono gli unici elementi peculiari rispetto al modello F23, per la cui compilazione si rimanda alle istruzioni presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Una volta effettuato il pagamento, il modello F23 deve essere scansionato e inserito tra i documenti allegati alla domanda.

La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito il Comune deve dare comunicazione al soggetto interessato con raccomandata a/r o tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

Tutta la modulistica e la normativa relativa al presente bando sarà disponibile sul sito di Regione Liguria [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it).

Eventuali documentazioni di spesa già in possesso del richiedente NON devono essere presentate in questa fase ma saranno richieste successivamente; i relativi importi, verificati dal Tecnico incaricato dal richiedente, sono inseriti come totali nella perizia asseverata, e nel dettaglio nel computo metrico allegato alla stessa.

**E' sempre obbligatorio compilare in tutte le sue parti la domanda MIS2\_D e la dichiarazione sostitutiva D1 e allegare:**

- ✓ La perizia asseverata (non è necessario che sia giurata in Tribunale) utilizzando lo schema di cui all'allegato D2, a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio, con competenza specialistica coerente con l'oggetto della perizia che sotto la propria personale responsabilità attesti gli elementi richiesti. Il tecnico deve essere un esperto indipendente, terzo rispetto al danneggiato; pertanto non può coincidere con il richiedente. Il costo della perizia è ammissibile a contributo. Alla perizia è obbligatorio allegare, ai sensi del DPCM del 27 febbraio 2019:
  - a. Visura e planimetria catastale dell'immobile;
  - b. stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;
  - c. relazione in caso di delocalizzazione, attestando i motivi che impediscono la ricostruzione in loco;
  - d. computo metrico estimativo per gli interventi da eseguire per i danni all'immobile;
  - e. computo metrico con verifica congruità rispetto al prezziario regionale per gli interventi da eseguire per i danni all'immobile;
  - f. copia di un documento di identità del professionista incaricato della stesura della perizia, in corso di validità.
- ✓ Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;

**E' obbligatorio allegare, solo se ne ricorre il caso:**



**DCD558 n. 14/2019 - Procedure operative  
MISURA 2 - contributi per le abitazioni danneggiate, ai  
sensi del DPCM 27/02/2019.**



Mod. D3: Delega dei comproprietari dell'abitazione distrutta/danneggiata ad un comproprietario

Mod. D4: Dichiarazione del proprietario dell'unità immobiliare

Mod. D5: Delega dei condomini ad un condomino per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale (in caso di assenza di un Amministratore)

Verbale assemblea condominiale per parti comuni danneggiate di un condominio (in caso sia nominato un Amministratore)

Perizia della Compagnia di assicurazioni e quietanza liberatoria

Documentazione attestante l'importo e il titolo in base al quale è corrisposto il contributo da parte di un altro ente pubblico

### **6. Istruttoria delle domande di ammissione**

Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente ordinanza, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria utilizzando di norma lo stesso mezzo con il quale è stata presentata la domanda, dando, a tal fine, il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile (se la carenza non permette la definizione, anche parziale, dell'istruttoria) e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte del Comune tramite raccomandata o tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

Il Comune provvede all'istruttoria delle domande di contributo entro **martedì 2 luglio 2019** l'elenco dei soggetti ammessi a contributo e dei relativi contributi massimi concedibili, da confermare con l'invio dell'elenco definitivo entro **venerdì 2 agosto 2019**..

L'istruttoria è finalizzata alla determinazione dei danni effettivamente ammissibili a contributo e dei contributi massimi concedibili mediante l'applicazione dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali stabiliti dalla normativa di cui alle ***Premesse – normativa applicabile***, all'accertamento dei requisiti previsti dal bando, alla completezza e la regolarità della documentazione presentata.

Il Comune procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 10% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio presentate dagli interessati.

Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal Comune è fissato in gg. 10 dal ricevimento della richiesta delle stesse, e comunque nel rispetto del termine sopra indicato per la chiusura delle istruttorie.

L'attività istruttoria si conclude con la predisposizione dell'elenco delle risultanze istruttorie, individuando le domande accolte e relativi contributi massimi concedibili, che viene trasmesso all'Ufficio di supporto al Commissario Delegato ex Ocdpc n. 558/2018 c/o il Settore regionale Protezione Civile, per la predisposizione del provvedimento finale di approvazione delle domande ammesse e dei contributi effettivamente concedibili.

Con apposito provvedimento verranno definite le istanze non ammesse.



**DCD558 n. 14/2019 - Procedure operative  
MISURA 2 - contributi per le abitazioni danneggiate, ai  
sensi del DPCM 27/02/2019.**



### **7. erogazione dei contributi**

Come indicato nel precedente punto 6 a seguito dell'istruttoria sulle domande di ammissione viene definito, per ogni domanda accolta, il contributo massimo ammissibile e con provvedimento commissariale viene approvato l'elenco definitivo dei soggetti ammessi e di quelli esclusi.

I Soggetti ammessi ai contributi in oggetto potranno rendicontare gli interventi sostenuti (nell'ambito di quelli periziati ed ammessi) utilizzando il modello di rendicontazione che sarà predisposto con successivo provvedimento e verrà trasmesso ai beneficiari contestualmente alla notifica del provvedimento di ammissione ai contributi.

Le spese potranno essere rendicontate attraverso fatture, scontrini parlanti e altra idonea documentazione di spesa debitamente quietanzata.

I contributi previsti potranno **essere erogati unicamente previa rendicontazione** delle spese sostenute e degli interventi effettuati attraverso presentando pertanto idonei documenti di spesa, che dovranno essere presentata **entro il termine perentorio di venerdì 29 maggio 2020**.

Non potrà in nessun caso essere liquidato un importo superiore al contributo concesso; non è possibile procedere all'erogazione di anticipazioni sul contributo concesso.

E' ammessa la rendicontazione in massimo due tranches.

Gli interventi in economia sono ammissibili unicamente per quanto concerne l'acquisto dei materiali utilizzati, dimostrata con scontrini parlanti o altra documentazione di spesa quietanzata; la manodopera propria negli interventi di ripristino non è ammissibile a contributo.

I contributi sono erogati tramite i Comuni procedenti con le modalità indicate dall'interessato a seguito delle verifiche previste dalla vigente normativa.

### **8. Tutela della Privacy**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), nonché del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati personali acquisiti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento amministrativo ed entro i limiti della predetta normativa.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016, recante disposizioni in materia di protezione dei dati, si informa che:

Titolare del Trattamento è il Presidente della Regione Liguria, nominato Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza dall'Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile n.558/2018, con sede in piazza De Ferrari 1- 16121 Genova.





**DCD558 n. 14/2019 - Procedure operative  
MISURA 2 - contributi per le abitazioni danneggiate, ai  
sensi del DPCM 27/02/2019.**



In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati e si avvale, ai sensi della citata Ordinanza n. 558/2018, degli Uffici della Regione competenti in ordinario per la Protezione dei Dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti [rpd@regione.liguria.it](mailto:rpd@regione.liguria.it); [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it); tel: 010 54851.

Per la raccolta, la gestione, l'istruttoria e la liquidazione delle domande (previo trasferimento dei relativi fondi da parte dello scrivente Commissario) i Comuni precedenti sono nominati Responsabili del trattamento dei dati personali, e si impegnano a trattare i dati medesimi esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni connesse al presente bando, e nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e del D. Lgs. 101/2018.

### **9. disposizioni finali**

L'ufficio di supporto del Commissario Delegato presso il Settore regionale Protezione Civile provvede al controllo a campione delle istanze ammesse a contributo in misura non inferiore al 5%. Delle risultanze dei predetti controlli viene trasmessa apposita relazione al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.